



Limiti di dimensione e di massa nel trasporto cose





Limiti di dimensione

Sagoma limite.

Le dimensioni massime che un veicolo può raggiungere compreso il suo carico.

Sagoma del veicolo

Le dimensioni di ogni singolo veicolo che non possono di norma eccedere quelle della sagoma limite, salvo veicoli eccezionali.



Limiti di dimensione

Art. 61. C.d.S. Sagoma limite.

- larghezza di 2,55 m (non comprensivi di retrovisori purché mobili); per i veicoli del trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata – ATP – 2,60 m;
- altezza di 4 m (autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea 4,30);
- lunghezza di 12 m; per gli autoarticolati e gli autosnodati una lunghezza totale di m 15,50 (se vengono rispettate le condizioni dell'art. 216 Regolamento del codice, m 16,50); autosnodati e filosnodati adibiti al servizio di linea fino a 18 m; autotreni e filotreni fino a 18,75 m (D.M. 31 ottobre 1996).



Limiti di dimensione

Art. 61. C.d.S. Sagoma limite.

6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.



Limiti di dimensione

Art. 61. C.d.S. Sanzioni

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00

Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.



Limiti di dimensione

Art. 164 C.d.S.

Sistemazione del carico sui veicoli.

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.



Limiti di dimensione

Art. 164 C.d.S.

Sistemazione del carico sui veicoli.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai $\frac{3}{10}$ della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.



Limiti di dimensione

Art. 164 C.d.S.

Sistemazione del carico sui veicoli.

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.



Limiti di dimensione

Art. 164 C.d.S.

Sistemazione del carico sui veicoli.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.



Limiti di dimensione

Art. 164 C.d.S. Sistemazione del carico sui veicoli.

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.



Limiti di dimensione

Art. 164 C.d.S.

Sistemazione del carico sui veicoli.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00.



Limiti di dimensione

Art. 164 C.d.S.

Sistemazione del carico sui veicoli.

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.



Limiti di dimensione

Se il conducente circola senza avere messo a posto il carico?

Il ritiro dei documenti ha finalità chiaramente cautelare, ma alcuni autori ritengono che l'inosservanza dell'intimazione a non continuare il viaggio possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 216 c. 6, anche se in realtà nulla è previsto esplicitamente dalla norma in esame.



Limiti di dimensione

Art. 164 C.d.S.

Sistemazione del carico sui veicoli.

- Nessun limite è posto in altezza, ma in questo caso intervengono i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61.
- Come ci comportiamo se il bene che sporge lateralmente o posteriormente entro i limiti è divisibile?



Limiti di dimensione

Art. 61. C.d.S. Sanzioni

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00

Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.



Limiti di dimensione

- Il trasporto eccezionale è, in genere, quel trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli artt. 61 e 62.
- Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai $\frac{3}{10}$ della lunghezza del veicolo stesso.



Cose indivisibili

Art. 10 C.d.S.

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.



Indivisibilità del carico

- Pertanto se trasporto un bene divisibile che eccede i limiti di sagoma del veicolo si sanziona ai sensi dell'art. 164 e se eccede i limiti di sagoma della categoria del veicolo si sanziona ai sensi dell'art. 61 perché non potrà mai essere autorizzato ai sensi dell'art. 10.
- Questa differente regolamentazione consegue alla natura permanente di pericolo che si crea per la sicurezza della circolazione, ogniqualvolta si eccedano i limiti di sagoma generali del veicolo. Se il bene è divisibile la possibilità che il carico venga riportato nei limiti di sagoma è reale, mentre è praticamente impossibile farlo in caso di beni indivisibili, che debbono comunque essere trasportati.



Riepilogo

Se si eccedono i limiti di sagoma di un veicolo ma non quelli previsti per quella categoria di veicoli con un bene:

- divisibile, si applicano sempre le sanzioni previste dall'art. 164;
- Indivisibile, si applica l'art. 164 solo se non si rispettano le relative prescrizioni;



Riepilogo

Se si eccedono i limiti di sagoma di un veicolo ed anche quelli previsti per quella categoria di veicoli con un bene:

- Divisibile: si applicano le sanzioni previste dall'art. 61.
- Indivisibile: si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 solo se si tratta di un trasporto non autorizzato.



Veicoli a due ruote

Art. 170 C.d.S. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.



Limiti di massa

Art. 62 C.d.S.

Vengono individuati due differenti concetti di massa massima:

- la massa massima di una determinata categoria di veicoli, il peso massimo che una determinata categoria di veicoli può raggiungere durante la marcia;
- la massa massima che può gravare sugli assi, sia sull'asse più caricato che sugli assi contigui.



Limiti di massa

Art. 62 C.d.S.

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.



Limiti di massa

Art. 167. C.d.S.

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.



Limiti di massa

Art. 167. C.d.S.

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa.



Il c.d. sovraccarico

È costituito dal superamento della m.c.p.c. di un veicolo.

Tale sovraccarico deve tenere conto di una franchigia del 5%, cioè deve essere calcolata aumentando fin dall'inizio la m.c.p.c. del 5% (ad es. veicolo da 30 t, con la franchigia si ha 31,5 t che vanno ad essere detratta al peso del veicolo sovraccarico).



Limiti di massa

Art. 167. C.d.S.

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.



Limiti di massa

Art. 167. C.d.S.

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

La sanzione relativa ad un veicolo con una massa superiore a 10 t è:

- a) di euro 38,00 se l'eccedenza non supera 1 t;
- b) di euro 78,00 se l'eccedenza non supera le 2 t;
- c) di euro 155,00 se l'eccedenza non supera le 3 t;
- d) di euro 389,00 se l'eccedenza supera le 3 t.

Più le relative decurtazioni punti patente



Limiti di massa

Art. 167. C.d.S.

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

La sanzione relativa ad un veicolo con una massa non superiore a 10 t è:

- a) di euro 38,00 se l'eccedenza è minore del 10%;
- b) di euro 78,00 se l'eccedenza è minore del 20%;
- c) di euro 155,00 se l'eccedenza è minore del 30%;
- d) di euro 389,00 se l'eccedenza è maggiore del 30%.

Più le relative decurtazioni punti patente



Limiti di massa

Art. 167. C.d.S.

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.



Limiti di massa

Art. 167. C.d.S.

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.



Limiti di massa

Art. 167. C.d.S.

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione.



Limiti di massa

Art. 62 C.d.S.

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.



Limiti di massa

Qualora si superino i limiti previsti dall'art. 62, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 167 (con l'obbligo di sistemazione del carico entro i limiti stabiliti) solo se si trasporta cose per il quale non era possibile avere preventivamente l'autorizzazione di cui all'art. 10 (ad es. se si tratta di merce divisibile).



Titolo VI

Art. 202. Pagamento in misura ridotta.

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.



Titolo VI

Art. 202. Pagamento in misura ridotta.

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.



Titolo VI

Art. 202. Pagamento in misura ridotta.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.



Circolare Ministero dell'interno 12/8/2010 prot.300/A/11310/10/101/3/3/9

33. Interventi in materia di pagamento in misura ridotta - Art. 202 C.d.S.

Per alcune violazioni, ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale, si è introdotto un meccanismo di pagamento immediato delle relative sanzioni amministrative pecuniarie analogo a quello previsto dall'articolo 207 del C.d.S. per i conducenti dei veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. Infatti, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 (in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico) 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente deve effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore il pagamento in misura ridotta previsto dal comma 1 dell'articolo 202.

Qualora il trasgressore non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.

In mancanza del pagamento immediato e del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo, presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.



Il veicolo eccezionale

Art. 10 C.d.S.

1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.



Il trasporto eccezionale

Art. 10 C.d.S.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, purché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;



Il trasporto eccezionale

Art. 10 C.d.S.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli;



Il trasporto eccezionale

Art. 10 C.d.S.

3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di $\frac{3}{10}$ della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di $\frac{3}{10}$, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;...



L'autorizzazione

Art. 10 C.d.S.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria



Esenzioni

Art. 10 C.d.S.

Non sono soggetti ad autorizzazione:

- le bisarche, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61;
- i veicoli con carrozzeria ad altezza variabile per il trasporto di animali vivi, quelli che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno, ed i veicoli isolati o in complesso, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole, quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62.
- i veicoli isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati per il trasporto di containers, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62